

Assicurazione a vita intera caso morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: PRIVATE CLIENT INSURANCE (versione 3506)

Contratto unit linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 15/01/2026. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Utmost Luxembourg S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Grand Ducato di Lussemburgo in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel. +352 3461911, sito internet www.utmostinternational.com, e-mail Team_CS_italy@utmostgroup.lu, PEC utmostluxembourg.italy@legalmail.it e con Sede Secondaria in Italia a Milano, Piazza San Marco, n. 3, CAP 20121, Tel. +352 3461911.

Utmost Luxembourg S.A. esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata in data 16/09/1991 dall'Autorità di Vigilanza lussemburghese "Commissariat aux Assurances" (o CAA). Il contratto sarà concluso per il tramite della Sede Secondaria in Milano, autorizzata in data 17/03/2014 all'esercizio dell'assicurazione sulla vita in regime di stabilimento in Italia, Iscrizione Albo IVASS della Sede secondaria italiana n. I.00121.

Il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita e senza l'osservanza dei limiti di concentrazione ivi previsti.

Con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2024 redatto secondo i principi Lux GAAP (Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles), Utmost Luxembourg S.A. ha un patrimonio netto di EUR 218 milioni ed un risultato d'esercizio pari a EUR 46 milioni:

Si specifica che al 31.12.2024, Utmost Luxembourg S.A. possiede un indice di solvibilità del 135,6%. Per maggiori informazioni si prega di visionare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile alla pagina web www.utmostinternational.com/financials/annual-report-and-sfcr.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il prodotto offre diversi tipi di copertura assicurativa del rischio demografico (c.d. Maggiorazione in caso di decesso) che comporta il pagamento di un importo aggiuntivo al Valore di Riscatto in Caso di Decesso che viene corrisposto al Beneficiario e viene determinato dalla Società sulla base di un'analisi attuariale attinente al rischio di mortalità dell'Assicurato.

La Maggiorazione in Caso di Decesso è una copertura obbligatoria che deve essere selezionata dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta tra una delle seguenti alternative:

- (A) aliquota variabile del Valore di Riscatto in Caso di Decesso e decrescente in funzione dell'età del o degli Assicurati presi in considerazione (l'"**Aliquota Decrescente**").
- (B) aliquota fissa da individuarsi, alternativamente, tra l'1%, ovvero il 3%, ovvero il 5% dei Premi Pagati Netti di cui all'art. 15.6 (l'"**Aliquota Fissa**").
- (C) aliquota fissa pari al 30% della differenza positiva tra il Valore di Riscatto in Caso di Decesso e i Premi Pagati Lordi di cui all'art. 15.6 (l'"**Aliquota Plus**").

L'Aliquota Fissa di Maggiorazione in Caso di Decesso può essere integrata della "**Wealth Life Cover**". Il Prodotto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.



Quali sono le prestazioni?

La prestazione principale del prodotto è direttamente collegata al valore complessivo degli attivi contenuti in uno o più fondi interni dedicati (a ciascun fondo è associato un profilo di investimento) detenuti dall'impresa di assicurazione e/o fondi esterni messi a disposizione dall'impresa di assicurazione (unit-linked), oltre che all'ammontare eventualmente allocato annualmente nella Withholding Tax Reserve.

In particolare, il prodotto prevede la corresponsione di una prestazione assicurativa al o ai beneficiari (la prestazione in caso di decesso) al verificarsi del decesso dell'assicurato preso in considerazione (ossia il decesso dell'unico assicurato oppure dell'ultimo o del primo tra gli assicurati sopravvissuti, a seconda di quanto selezionato dal contraente al momento della stipula del contratto) e corrisponde ad un importo pari al valore di riscatto calcolato all'esito delle operazioni di disinvestimento del o dei fondi interni dedicati collegati alla polizza (oltre all'ammontare della withholding tax reserve allocata, qualora presente) aumentato della copertura del rischio demografico, la c.d. maggiorazione in caso di decesso.

Il Contraente può esercitare le seguenti opzioni contrattuali:

- (i) selezionare l'evento assicurato (tra decesso dell'unico assicurato oppure, in caso di più assicurati, tra il decesso dell'ultimo o del primo tra gli assicurati sopravvissuti) al verificarsi del quale la prestazione in caso di decesso diviene esigibile dal o dai beneficiari;

- (ii) optare per l'applicazione o meno della Withholding Tax Reserve;
- (iii) selezionare la maggiorazione in caso di decesso da applicarsi al contratto. E' ammessa la modifica in corso di contratto a determinate condizioni.
- (iv) associare un profilo di investimento che descrive gli obiettivi e le strategie d'investimento di ciascun fondo interno dedicato tra quelli messi a disposizione dall'impresa di assicurazione. Allo stesso modo, è possibile la modifica del profilo d'investimento.
- (v) pagare eventuali premi aggiuntivi;
- (vi) richiedere operazioni di switch tra i fondi collegati;
- (vii) selezionare i fondi esterni tra quelli messi a disposizione dall'impresa di assicurazione nei quali intende investire;
- (viii) richiedere in qualsiasi momento prima del verificarsi dell'Evento Assicurato, il Riscatto Parziale o Totale della Polizza

Tali opzioni possono essere esercitate inviando apposita richiesta a Utmost Luxembourg S.A., Sede Secondaria in Italia, Milano, Piazza San Marco, n. 3, CAP 20121, tel. +39 02 3670 5260. Il regolamento del fondo interno dedicato (comprensivo dei diversi profili di investimento che possono essere associati a ciascun fondo) è allegato alle Condizioni di Contratto di cui al Set Informativo del prodotto ed è consultabile presso il sito internet www.utmostinternational.com/italy. La lista e le regole di investimento dei fondi esterni sono disponibili su richiesta oppure presso il sito internet www.utmostinternational.com/InvestmentRules.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il prodotto non copre rischi diversi dal decesso. E' pertanto esclusa qualsiasi prestazione in caso di sopravvivenza sotto forma di capitale e/o di rendita così come il rischio di invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza o inabilità di lunga durata.
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?

Non è corrisposta alcuna maggiorazione in caso di decesso se l'assicurato (per effetto del quale la prestazione assicurativa è dovuta) decede per uno dei seguenti eventi:

- suicidio o lesioni auto-inflitte risultanti da un tentativo di suicidio e che portino alla morte entro due anni dalla data di decorrenza della polizza;
- pena capitale o coinvolgimento in un crimine internazionale in cui l'Assicurato risulti l'istigatore principale o coautore o di cui avrebbe potuto prevedere le relative conseguenze;
- guerra, terrorismo, invasione, atto di forza straniera, ostilità, guerra civile, legge marziale, rivolta, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato, occupazione militare o usurpazione, sommossa o tumulti popolari; per guerra si intende ogni guerra dichiarata o non;
- rischi incorsi con veicoli a motore nel corso di gare o raduni di velocità;
- pratica di uno sport estremo, rientrano nella definizione di sport estremi tutti gli sport con un livello di rischio più elevato del normale, quali ad esempio tutti gli sport di combattimento, arrampicata, alpinismo, attività acrobatiche, speleologia, sci acrobatico e sci fuoripista, trekking, rafting e bob, kite-surfing;
- rischi incorsi alle attività di trasporto aereo, incluso per esempio il paracadutismo, fuori dai casi di passeggero pagante in un aeromobile/elicottero che è autorizzato dalla relativa normativa al trasporto di passeggeri da un aeroporto/elipporto ad un altro;
- esplosione di armamenti o dispositivi progettati per esplodere alterando la struttura del nucleo atomico.
- qualora il beneficiario o ad altra persona designata a beneficiare direttamente o indirettamente della prestazione in caso di decesso sia intenzionalmente o in modo fraudolento coinvolto/a nella causa di morte dell'assicurato.

L'importo massimo di maggiorazione in caso di decesso è pari a EUR 20.000.000. Nel caso in cui l'assicurato sia o dovesse essere in futuro designato quale assicurato di una o più nuove polizze, l'impresa di assicurazione si riserva il diritto di rivalutare e confermare tale importo.

Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il prodotto prevede il pagamento di un premio unico iniziale di almeno EUR 150.000 o EUR 250.000 nel caso di conversione del premio unico iniziale in quote di almeno un fondo interno dedicato, e di almeno EUR 10.000 per gli eventuali premi aggiuntivi. Ciascun premio è investito, al netto dei costi di entrata, nel o nei fondi collegati alla polizza (c.d. conversione del premio in quote dei fondi collegati) e non è direttamente influenzato da fattori di rischio attuariali (quali, ad esempio, durata delle prestazioni ed ammontare, età e sesso dell'assicurato ecc.) che, invece, influenzano i costi per la maggiorazione in caso di decesso che vengono addebitati in corso di contratto e calcolati alla fine di ciascun trimestre.</p> <p>Il premio unico iniziale deve essere corrisposto in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario presso le coordinate indicate dall'impresa di assicurazione successivamente all'accettazione del modulo di proposta. Identiche modalità sono applicabili al pagamento di eventuali premi aggiuntivi.</p> <p>Non è prevista la possibilità di frazionamento infrannuale del premio e i premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.</p>
---------------	---

A chi è rivolto questo prodotto?

Con riferimento al profilo assicurato, tale prodotto è destinato ad uno o più assicurati di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 85 anni che godano di buona salute e non siano sottoposti a trattamenti terapeutici continui.



Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi, si prega di fare riferimento al KID. In aggiunta alle informazioni fornite nel KID, si rappresentano i seguenti costi a carico del contraente:

Tabella sui costi per riscatto

La tabella che segue illustra le percentuali di riduzione per anno intero nel caso in cui il contraente richieda un riscatto nel corso dei primi cinque anni decorrenti dal pagamento del premio unico iniziale e da ciascun premio aggiuntivo, e con un tasso prefissato pari al 2% annuale (salvo che non diversamente stabilito nel modulo di proposta o in altro documento concordato con il contraente).

Durata residua (in anni interi)	Percentuale di riduzione
fine 1 [^] anno	-8%
fine 2 [^] anno	-6%
fine 3 [^] anno	-4%
fine 4 [^] anno	-2%
fine 5 [^] anno	0%

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il prodotto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Salvo che non diversamente stabilito nel modulo di proposta o in altro documento concordato con il contraente, il prodotto prevede l'applicazione di un costo di switch applicato dalla quarta operazione di switch eseguita nel corso di un anno solare (le prime tre operazioni esenti non possono essere cumulate gli anni solari successivi, se non utilizzate nell'anno solare di riferimento). Il costo di switch è pari allo 0,25% del controvalore delle quote da trasferirsi e prevede un importo minimo di EUR 100 e massimo di EUR 500 per singola operazione. Possono essere previsti dei costi amministrativi addizionali per processare determinate operazioni connesse al fondo quali, ad esempio, cambio del profilo di investimento, modifica della banca depositaria o del gestore del fondo. Tali costi, inclusi eventuali costi notarili o simili, saranno addebitati sul fondo interessato.

Costi di intermediazione

La tabella che segue rappresenta la quota parte percepita in media dagli intermediari per ciascuna tipologia di costo indicata nel KID. I dati sono determinati sulla base delle rilevazioni contabili relativi all'esercizio 2024 dell'impresa di assicurazione.

		Quota parte retrocessa agli intermediari nel 2024
Costi una tantum	Costi di ingresso	100%
	Costi di uscita	0.00%
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0.00%
	Altri costi correnti	10.5%
Oneri accessori	Commissioni di performance	0%
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su: www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p> <p>Oppure, in alternativa, all'Autorità per la vigilanza ed il controllo delle assicurazioni in Lussemburgo, Commissariat aux Assurances (CAA), con sede in L-2557 Luxembourg, 11 rue Robert Stumper, purché il reclamo sia redatto in lussemburghese, tedesco, francese o inglese e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 19-03 del CAA. Maggiori informazioni sulla procedura, in inglese ed in francese, sono disponibili sul sito web di CAA (www.caa.lu).</p>
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	A partire dal 15 gennaio 2026, è possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS) tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (arbitroassicurativo.org/). Per maggiori informazioni sulle modalità e i requisiti di presentazione del ricorso e sull'attività dell'AAS, consultare il sito ufficiale dell'AAS e altresì la guida online "L'AAS in parole semplici - Guida all'Utente sulle regole di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo" disponibile alla pagina arbitroassicurativo.org/aas/index.html .
Mediazione	La mediazione civile, disciplinata dal D.lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile reattiva ad una controversia attinente ai contratti assicurativi attraverso la presentazione di una istanza all'organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori ci si può rivolgere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Informazioni sulle modalità di attivazione e funzionamento sono disponibili sul sito www.acf.consob.it .

Per le liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi versati in relazione al contratto sono esenti dall'imposta sui premi prevista dalla Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.</p> <p>La prestazione pagata al contraente persona fisica, a titolo di riscatto totale o parziale, è soggetta all'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 26% sulla differenza tra l'ammontare pagato al contraente in sede di riscatto totale o parziale ed i premi pagati e non dedotti/detratti fiscalmente dal contraente. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, tale differenza è assunta al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (c.d. titoli di Stato ed equiparati), proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996 così come modificato dal Decreto 9 agosto 2016 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, e proventi derivanti da titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Detti proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media - rilevata annualmente - dell'attivo investito nei titoli medesimi (direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio). Le operazioni di switch non danno luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi. Tali disposizioni non si applicano ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa. Per i contratti sottoscritti da contraenti fiscalmente residenti in Italia, l'impresa di assicurazione, in quanto sostituto di imposta, provvederà a corrispondere l'importo del valore di riscatto totale o parziale, al netto dell'imposta sostitutiva sui redditi e, pertanto, il contraente non sarà tenuto a calcolare e liquidare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>L'impresa di assicurazione provvede secondo le modalità previste dalla legge al versamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente dovuta nella misura dello 0,2% del valore di polizza.</p> <p>Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, come modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, i proventi percepiti dai beneficiari a titolo di prestazione in caso di decesso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto per la parte relativa alla copertura del rischio demografico. La parte dei proventi non rientrante nella copertura del rischio demografico è invece soggetta all'imposta sostitutiva sui redditi secondo le modalità, applicabili modificando quanto necessario, in ipotesi di riscatto. In tale circostanza, i beneficiari non saranno tenuti a calcolare e liquidare l'imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi. Laddove i beneficiari ricevano le somme nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa, si applicherà la tassazione ordinaria del "reddito d'impresa" secondo le regole proprie di tale categoria di reddito.</p> <p>L'importo della prestazione in caso di decesso non è comunque soggetto all'imposta di successione ai sensi dell'art. 12, lettera c), del D. L.vo 31 ottobre 1990 n. 346.</p> <p>Il contratto è soggetto all'imposta sulle riserve matematiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (e successive modifiche e integrazioni), in relazione alla quale l'impresa di assicurazione agisce quale sostituto d'imposta.</p> <p>La Sede Secondaria, in quanto stabile organizzazione di Utmost Luxembourg S.A. in Italia, si qualifica come intermediario finanziario residente ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.l. n. 167/1990 e del richiamato art. 3, comma 2, lett. t del d.lgs. n. 231/2007. La Sede Secondaria adempie le condizioni di cui all'art. 4, comma 3 del d.l. n. 167/1990 e, pertanto, il contraente è esonerato dall'obbligo di compilazione del quadro RW.</p> <p>Qualora l'importo corrisposto al contraente o al beneficiario sia soggetto a ritenuta fiscale, inclusa l'ipotesi in cui tale ritenuta sia prevista ai fini FATCA, né l'impresa di assicurazione né qualsiasi altro soggetto sarà obbligato a corrispondere importi aggiuntivi al contraente o al beneficiario al fine di compensare tale ritenuta.</p>
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile al link http://www.utmostinternational.com/informativa-Diritto-all-oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. L'impresa di assicurazione ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>